



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 324	Del 30 LUG. 2014	Atti 78/2001
----------------------	------------------	--------------

Oggetto: Rinnovo della convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano per l'espletamento di tirocinio pratico per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus è Istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano;
- l'ordinamento didattico del Corso di Laurea sopratrichiamato prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea, l'effettuazione di un tirocinio pratico da parte degli studenti;
- nell'ambito degli accordi con l'Ateneo è previsto, tra l'altro, qualora le risorse proprie della Sezione del Corso non assicurino integralmente lo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, che le attività di tirocinio possano svolgersi presso altre Strutture sanitarie di degenza o di day hospital o ambulatoriali o presso Strutture territoriali;

dato atto che, con e-mail del 23 giugno 2014, la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, ha proposto all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini il rinnovo della convenzione annuale per l'espletamento del tirocinio in parola, a decorrere dall'anno accademico 2014/2015;

visto il testo di convenzione proposto dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale -tra l'altro- è previsto:

- che gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, nell'espletamento del tirocinio professionale, sono coperti da assicurazione contro infortuni INAIL, nonché da assicurazione per rischi professionali derivanti da responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
- che il convenzionamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda, né alcun corrispettivo in ragione del tirocinio espletato presso le strutture aziendali interessate;

acquisito il parere favorevole del Dirigente SITRA, espresso con e-mail del 28 luglio 2014;

atteso pertanto, di approvare il convenzionamento con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per l'espletamento di tirocinio pratico per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano - sezione aziendale, per la durata di anni uno, a decorrere dall'a.a. 2014/2015;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 324	Del 30 LUG, 2014	Atti 78/2001
-----------------------------	-------------------------	---------------------

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare e sottoscrivere il rinnovo della convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano, per l'espletamento, presso questa Azienda, delle attività di tirocinio pratico per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno, a decorrere dall'anno a.a. 2014/2015;
- 3) di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione alla dott.ssa Gabriella Caprioli, Dirigente SITRA aziendale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;
- 5) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

**CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Baccino)

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*
Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella *MC*



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione.n. 324	Del 30 LUG. 2014	Atti 78/2001
-----------------------------	-------------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li **30 LUG. 2014**

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 5 (cinque) pagine, di cui n. 2 (due pagine di allegati parte integrante).

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

La Fondazione "Don Carlo Gnocchi" ONLUS tramite il Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo con sede in Milano - via Gozzadini, 7, codice fiscale n. 04793650583 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata da Mons. Angelo Bazzari, nato a Pecorara, il 28/02/1943

E

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale n. 80064670153, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Amedeo Tropiano, nato a Siracusa, il 31/08/1945

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti al tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Fondazione "Don Carlo Gnocchi" Onlus, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art 18 della L.196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell' art. 18 comma 1, lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e avviene a titolo di gratuità.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per le responsabilità civili.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste da progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

I tirocinanti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono adeguatamente coperti da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, specificatamente:

- gli allievi frequentanti i corsi della Fondazione risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da parte della Fondazione Don Carlo Gnocchi con la compagnia assicurativa UNIPOL ASSICURAZIONI (polizza responsabilità civile n. 1/10397/65/101767887).

- gli allievi che frequentano i Corsi di Laurea presso la Fondazione risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da parte dell'Università agli Studi di Milano con FONDIARIA-SAI S.p.A. (polizza responsabilità civile n. 0270.0803272.61) e con GENERALI (polizza infortuni n. 322344248).

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), ed al soggetto promotore.

Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'Ente promotore/attuatore di contattare il tirocinante ed il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e per stendere la relazione finale;
- informare l'ente promotore/attuatore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo il Decreto legislativo n. 81 del 2008 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6

Ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, gli studenti tirocinanti e gli operatori nello svolgimento dell'attività presso la struttura ospitante, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dettate dall'Azienda al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti nella struttura stessa. Al responsabile del Soggetto ospitante spetta l'onere di far conoscere al Soggetto promotore i rischi specifici presenti nella Sede operativa dove si svolgerà il tirocinio. In particolare:

- la valutazione dei rischi attinenti le attività svolte all'interno dell'Azienda, comprese quelle svolte da operatori tirocinanti;
- l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati e alle normative di legge;
- l'informazione e formazione in relazione ai rischi evidenziati;
- la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ove necessari, in funzione dei rischi della mansione cui verrà destinato il tirocinante.

Art. 7

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione salvo disdetta di una delle due parti da prodursi con lettera raccomandata. In tal modo la scadenza si produrrà nei tre mesi successivi alla data di ricevimento della lettera.

Milano, il

30 LUG. 2014

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini
Il Legale Rappresentante
Dott. Amedeo Tropicano

Fondazione "Don Carlo Gnocchi" Onlus
Per il Legale Rappresentante
Mons. Angelo Bazzari
Direttore Area Formazione-Cefos
Gianbattista Martinelli